

STATUTO FEDERCONGRESSI&EVENTI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro Federcongressi&eventi, in appresso denominata "Associazione" (già Federcongressi, organismo interassociativo tra le associazioni operanti nel settore dei congressi, dei convegni e degli eventi aggregativi e di incentivazione).

L'Associazione assume la rappresentanza unitaria di Imprese pubbliche, private e Professionisti che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua in medicina, di DMC, di incentivazione e di comunicazione.

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Roma; potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal suo Regolamento Associativo; per quanto non espressamente in essi previsto si farà riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

ARTICOLO 2

CARATTERE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, democratico, apolitico, non lucrativo, culturale e di rappresentanza di interessi imprenditoriali e professionali nel settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua in medicina, di DMC, di incentivazione e di comunicazione.

Scopi dell'Associazione sono:

- rappresentare a livello nazionale il settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di incentivazione e di comunicazione in tutte le sue espressioni e presso tutte le sedi istituzionali, accrescendone l'immagine e il prestigio;
- rappresentare e valorizzare a livello comunitario e internazionale il settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua in medicina, di DMC, di incentivazione e di comunicazione in tutte le sue espressioni e presso tutte le sedi istituzionali con l'obiettivo di creare rapporti stabili con le Istituzioni e le associazioni europee ed internazionali;
- promuoverne nella forma più ampia lo sviluppo quale fatto economico, sociale e culturale;
- promuovere azioni finalizzate alla diffusione e all'affermazione verso il mercato delle Imprese italiane, pubbliche e private, e dei Professionisti che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua in medicina, di DMC, di incentivazione e di comunicazione;
- promuovere iniziative idonee a conseguire una disciplina normativa del settore volta a tutelare e a sviluppare l'imprenditorialità e la professionalità;
- promuovere tutte le risorse professionali e lo sviluppo di tutte le attività attinenti al settore;
- garantire trasparenza e correttezza nell'operato dei suoi Associati;
- promuovere iniziative finalizzate alla formazione professionale di tutte le categorie del settore;
- promuovere attività ed iniziative finalizzate ad agevolare l'inserimento di giovani al settore;
- promuovere studi, analisi ed interventi volti ad ampliare l'ambito operativo dell'imprenditoria e dei Professionisti del settore;
- promuovere il confronto e la collaborazione con le Istituzioni, ferme restando la distinzione dei rispettivi ruoli e la separazione fra attività istituzionale e attività imprenditoriale;
- promuovere il confronto e la collaborazione con le Associazioni nazionali ed internazionali collegate al settore;
- promuovere la conoscenza degli aspetti giuridici, normativi ed organizzativi relativi alle professioni e alle attività specialistiche del settore;

- promuovere, sostenere ed attuare studi, raccolte dati, osservatori economici e ricerche sulle attività didattiche e di formazione, attinenti al settore.

ARTICOLO 3

OGGETTO

Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione potrà:

- intraprendere ogni iniziativa utile al proprio accreditamento presso le Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali fornendo orientamento e assistenza per gli interventi nel settore;
- predisporre centri di documentazione a servizio degli Associati e dei terzi;
- svolgere programmi di formazione ed aggiornamento;
- favorire lo studio e l'approfondimento di particolari interessi imprenditoriali e professionali;
- organizzare manifestazioni, eventi, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo;
- promuovere la redazione e l'edizione di pubblicazioni;
- collaborare con enti, organismi, associazioni e gruppi che si propongono scopi coerenti con il proprio e con i quali ritenga utile avere collegamenti, anche concludendo accordi specifici;
- promuovere e organizzare iniziative di carattere promozionale per l'affermazione delle Imprese italiane, pubbliche e private, e dei Professionisti che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua in medicina, di DMC, di incentivazione e di comunicazione;
- compiere qualunque altra attività finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, ivi compresa la costituzione e/o la partecipazione a organismi federativi, associativi e societari in genere.

ARTICOLO 4

ENTRATE

Le entrate sono costituite da:

- quote e contributi degli Associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni;
- donazioni e lasciti testamentari.

L'Associato dimissionario, o che comunque cessa di fare parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- da quanto versato dagli Associati all'atto della costituzione e delle successive adesioni;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associato che cessa, per qualsiasi motivo, di fare parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio (01/01) e si chiude il trentuno dicembre (31/12) di ciascun anno.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Il bilancio consuntivo viene predisposto ed approvato entro quattro (4) mesi dalla fine di ciascun esercizio.

ARTICOLO 7

ASSOCIATI

L'Associazione è costituita da Imprese e Professionisti che condividono le finalità di cui all'articolo 2, con sede legale in Italia, che svolgono professionalmente attività connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua in medicina, di DMC, di incentivazione e di comunicazione.

A seconda dell'attività principale svolta, gli Associati sono inclusi nelle seguenti categorie funzionali:

- Destinazioni e sedi
- Organizzazione congressi, eventi e Provider ECM
- DMC e incentivazione
- Servizi e consulenze

Il Regolamento Associativo può prevedere diverse tipologie di Associato e relative quote associative.

I candidati associati devono possedere i requisiti qualitativi minimi previsti dal Regolamento Associativo.

A seconda dell'appartenenza alle categorie indicate e delle dimensioni aziendali, potranno essere previste quote e contributi differenziati.

L'uso del marchio associativo, disciplinato dal Regolamento Associativo, è strettamente riservato agli Associati.

L'uso del marchio dovrà cessare immediatamente in caso di recesso e/o esclusione.

ARTICOLO 8

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Le Imprese e i Professionisti che intendano essere ammessi come Associato si impegnano a contribuire allo sviluppo del settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di DMC, di incentivazione e di comunicazione e alla crescita professionale degli addetti, condividendo i contenuti dell'articolo 2 e articolo 3 del presente Statuto.

L'Impresa e il Professionista che intendano essere ammessi come Associato devono presentare al Comitato Esecutivo domanda scritta contenente:

- denominazione, sede, attività;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- accettazione del Regolamento Associativo, con particolare riferimento ai “Doveri ed Obblighi degli Associati” di cui allo specifico articolo del Regolamento stesso.

L'impresa e il professionista devono provvedere al pagamento della quota associativa annua determinata dal Comitato Esecutivo entro 30 giorni dalla comunicazione di accettata adesione all'Associazione.

ARTICOLO 9

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale fatto salvo il recesso comunicato entro il 30 settembre dell'anno precedente;
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Associativo, delle eventuali Norme e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi dell'Associazione, comprese quelle attinenti il versamento di eventuali quote straordinarie.

Gli Associati hanno il diritto-dovere di partecipare alle assemblee ed a tutte le attività dell'Associazione, anche come membri degli organi associativi.

ARTICOLO 10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde immediatamente:

- alla data di cessazione dell'attività dell'impresa o del professionista associato;
- in caso di dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- in caso di ritardato pagamento della quota associativa dopo il 30 giugno di ciascun anno.

Nei casi di indegnità o di violazioni delle norme dettate, dallo Statuto e dal Regolamento Associativo, il Comitato Esecutivo procederà alla immediata sospensione cautelare, all'atto della contestazione del fatto. Questa decisione comporta la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di Associato, ivi compresi quelli di eventuale membro del Comitato Esecutivo.

L'esclusione definitiva verrà deliberata dal Comitato Esecutivo, sentite le ragioni dell'Associato e sentito il Collegio dei Probiviri, entro 90 (novanta) giorni dalla contestazione del fatto.

La decisione motivata sarà comunicata all'Associato entro otto (8) giorni dalla data di delibera.

L'Associato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri avverso le delibere del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 11

ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi Associativi:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo.

E' costituita da tutti gli Associati e/o da loro rappresentanti e delegati nelle forme previste dal Regolamento Associativo.

L'Assemblea è convocata in sessioni Ordinaria e/o Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea può essere convocata su domanda al Presidente di almeno un terzo (1/3) degli Associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente tramite avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza al domicilio degli Associati a mezzo posta ordinaria, o al loro indirizzo e-mail con ricevuta di consegna e di lettura elettronica, o via fax, e dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario dell'Assemblea e, se del caso, due Scrutatori.

Nel caso di Assemblea Straordinaria il ruolo di Segretario dell'Assemblea e il verbale devono essere svolti da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea e di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redigerà apposito verbale, che dovrà essere approvato dagli Associati, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Ogni Associato avrà diritto ad un voto.

E' ammessa la delega, purché tra Associati.

Ogni Associato potrà avere al massimo due deleghe.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

Alla Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- eleggere, secondo le modalità previste dal Regolamento Associativo, il Presidente, i membri del Comitato Esecutivo, il Revisore dei conti ed i Proviviri;
- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione del Comitato Esecutivo;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea ordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, almeno 4 ore più tardi, con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese.

Nelle votazioni riguardanti singole persone si procede con voto segreto.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altra città del territorio nazionale;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di due terzi (2/3) degli aventi diritto.

ARTICOLO 15

DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITÀ

Gli organi di natura elettiva durano in carica due (2) anni; tutte le altre cariche e/o mandati di ogni natura terminano automaticamente al cessare delle cariche di natura elettiva.

Le elezioni degli organi direttivi non potranno avvenire dopo i termini previsti per l'approvazione del bilancio.

Non si possono svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa carica.

Il Presidente uscente assume di diritto la carica di Past-President per un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento a proseguire nella carica, subentrerà il primo dei non eletti secondo le norme previste dal Regolamento Associativo.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, può rilasciare procure a terzi per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.

In caso di parità nelle votazioni all'interno del Comitato Esecutivo, il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Associativo.

Si considera eletto Presidente quel candidato che raggiunga almeno i 2/3 dei voti dell'Assemblea. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum di 2/3 il candidato Presidente più votato entra di diritto quale membro del Comitato Esecutivo.

In caso di dimissioni o impedimento del Presidente a proseguire il suo incarico, subentrerà nella funzione il Vicepresidente fino alla scadenza del mandato.

Al termine del mandato, il Presidente uscente assume il ruolo di Past-President per un solo mandato, è componente di diritto del Comitato Esecutivo e può assumere le deleghe operative conferite dal Comitato Esecutivo.

Nel caso il Presidente venga rieletto per un secondo mandato consecutivo, in assenza del Past-President, i Consiglieri eletti nel Comitato Esecutivo da tutta l'Assemblea indipendentemente dall'appartenenza alle Categorie funzionali, sono quattro (4).

ARTICOLO 17

COMITATO ESECUTIVO

L'Associazione è condotta da un Comitato Esecutivo composto da 9 membri:

- il Presidente dell'Associazione;
- quattro (4) Associati, ciascuno rappresentante di una delle Categorie funzionali;
- tre (3) o quattro (4) Associati, indipendentemente dall'appartenenza alle Categorie funzionali (gli eletti sono quattro (4) nel caso il Presidente venga eletto per un secondo mandato consecutivo);
- il Past-President (se presente secondo l'art. 16 dello Statuto) eletti o nominati secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Associativo.

Ai membri del Comitato Esecutivo non potrà essere corrisposto un compenso per l'attività svolta fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché autorizzate dal Comitato Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo, qualora lo ritenga necessario, può invitare alle proprie riunioni persone esterne, professionisti qualificati e rappresentanti di Enti e Istituzioni.

ARTICOLO 18

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si riunisce:

- almeno 6 volte all'anno, di cui almeno una riunione entro il 28 febbraio per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, all'ammontare della quota sociale e di eventuali contributi straordinari per l'adesione a progetti speciali.

Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate con almeno sette (7) giorni di anticipo e con qualsiasi mezzo di comunicazione; in caso d'urgenza la convocazione dovrà avvenire con almeno tre (3) giorni di anticipo.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio-conferenza totale o parziale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Esecutivo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

ARTICOLO 19

POTERI E FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare:

- nomina tra i propri membri il Presidente nel caso non sia avvenuta l'elezione diretta da parte dell'Assemblea, secondo i termini previsti dal Regolamento Associativo;
- nomina tra i propri membri il Vicepresidente;
- nomina un Associato quale Assistente al Revisore dei conti;
- convoca l'Assemblea quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul bilancio consuntivo;
- valuta le proposte ricevute e decide la sede della Convention annuale;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva, modifica e integra il Regolamento Associativo e le altre norme interne;
- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni;
- determina l'entità della quota associativa annuale;
- determina eventuali contributi straordinari per l'adesione a progetti speciali;
- delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda sull'ammissione degli Associati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Associativo;
- delibera entro 90 (novanta) giorni dalla contestazione del fatto sull'esclusione degli Associati;
- può nominare, fra i membri del Comitato stesso, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- può nominare Delegati Regionali ed un loro Coordinatore;
- ha facoltà di assumere e licenziare dirigenti, dipendenti e consulenti, conferendo le relative deleghe e determinandone retribuzioni e/o eventuali compensi;
- istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
- ha facoltà di istituire, per singole discipline e aree di lavoro, Comitati Scientifici, Comitati Operativi, Commissioni, Gruppi di Lavoro, scegliendone coordinatori e componenti, anche fra i non Associati, e determinando, se necessario, le linee guida alle quali detti Comitati si dovranno attenere, emanando, se del caso, regolamenti specifici;
- ha facoltà di istituire Gruppi di Aggregati, composti da non Associati interessati alla disciplina, scegliendone coordinatori e componenti, anche fra i non Associati, e determinando, se necessario, le linee guida ed i regolamenti alle quali detti Gruppi di Aggregati si dovranno attenere;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea.

ARTICOLO 20

DELEGATI REGIONALI

I Delegati Regionali o delle Province Autonome possono essere nominati tra gli Associati dal Comitato Esecutivo, secondo quanto previsto dal Regolamento Associativo, con le funzioni previste dal medesimo Regolamento.

ARTICOLO 21

REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea elegge un Revisore dei conti secondo le norme previste dal Regolamento Associativo. Il Revisore dei conti vigila sull'andamento della situazione contabile ed amministrativa e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

Il Revisore dei conti viene coadiuvato da un Assistente, nominato dal Comitato Esecutivo fra gli Associati.

Il Revisore dei conti e l'Assistente sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge un Collegio di Probiviri, composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, con le competenze previste dal Regolamento Associativo.

Il Collegio dei Revisori dei conti eleggerà al proprio interno il Presidente secondo le norme previste dal Regolamento Associativo.

ARTICOLO 23

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra gli Associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

ARTICOLO 24

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio associativo dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più enti indicati dall'Assemblea all'atto della delibera di scioglimento, che perseguano finalità affini a quelle di Federcongressi&eventi.